



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

n. 22

**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)**

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

343<sup>a</sup> seduta: mercoledì 3 ottobre 2012

Presidenza del presidente BERSELLI

## I N D I C E

## DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3491) *CHITI, GASPARRI ed altri. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

(3492) *LI GOTTI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione a mezzo di stampa*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

* PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3, 7, 15 e <i>passim</i>
BIANCO (PD) . . . . .	14
BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) . . . . .	15
CALIENDO (PdL) . . . . .	9, 16
CASSON (PD) . . . . .	16
D'AMBROSIO (PD) . . . . .	12
DELLA MONICA (PD) . . . . .	16, 17
LI GOTTI (IdV) . . . . .	5, 7, 10
MARITATI (PD) . . . . .	15, 17
MURA (LNP) . . . . .	11
PERDUCA (PD) . . . . .	3
SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) . . . . .	7, 16

---

**N.B.** L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Gullo e Malinconico.*

*I lavori hanno inizio alle ore 14,30.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(3491) CHITI, GASPARRI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione**

**(3492) LI GOTTI ed altri. - Disposizioni in materia di diffamazione a mezzo di stampa**  
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 3491 e 3492 sospesa nella seduta di ieri, nel corso della quale ricordo che aveva avuto inizio la discussione generale che proseguirà nella seduta odierna.

Ringrazio i sottosegretari Gullo e Malinconico per la loro presenza e lascio la parola ai colleghi.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, molte sono le questioni poste dai disegni di legge in esame. Nel merito, anche io mi aggiungo al novero di coloro che ritengono inopportuno menzionare il caso specifico della vicenda giudiziaria del direttore Sallusti nell'ambito della relazione ma, soprattutto, prenderlo come spunto per porre eventualmente mano alle modifiche necessarie in materia di diffamazione.

Al riguardo suggerirei di mantenere separata la disciplina relativa al reato di ingiuria (che forse anche sotto il profilo della terminologia considererei un po' fuori moda) da quella concernente la diffamazione a mezzo stampa, a mezzo radiotelevisivo o anche attraverso le nuove tecnologie – che mi sembra siano evocate nel disegno di legge proposto dai senatori Gasparri e Chiti, ma non in quello che ha come primo firmatario il collega Li Gotti – considerato che ovviamente in una società dell'informazione, sempre più proiettata verso la realtà *on line* o telematica, sicuramente anche tale dimensione va presa in considerazione.

Un aspetto che è stato rilevato dal senatore Casson nella seduta di ieri, ma che non è stato richiamato da altri senatori è che, per questa tipologia di reato, la legge prevede il processo per direttissima. Come ricordato dal senatore Bruno, quando si parla di lesione dell'onorabilità e della reputazione avvenuta non soltanto nell'ambito di un interscambio individuale, ma anche in forma pubblica – tale quindi da raggiungere molte più persone di quelle direttamente coinvolte – è il diffamato che noi dobbiamo porre al centro della nostra attenzione, chiaramente prendendo in

considerazione le condotte del diffamatore o presunto tale e le pene, dirette o accessorie, che si ritiene opportuno e necessario imporre.

Quando però effettuiamo questo tipo di ragionamenti, spesso dimentichiamo di valutare il contesto generale della giustizia italiana nel corso degli anni. A tal fine sono andato a recuperare un testo intitolato «Italia. Il calvario dei diffamati», pubblicato da un radicale, Giuseppe Micheletta, nel 1999. Tale volume riporta dati relativi agli anni Settanta e Ottanta, quindi risalenti a ormai 30 anni fa, dai quali però già emerge la rilevante durata dei processi penali e civili. Oggi il problema della eccessiva durata dei nostri processi è quasi quotidianamente denunciato dalla Corte europea dei diritti umani. Ammesso poi che si arrivi a sentenza, visto che il nostro sistema giudiziario è tra l'altro caratterizzato da oltre 180.000 prescrizioni l'anno e, quindi, da una sorta di amnistia di classe cui sistematicamente si assiste.

I dati che a tal proposito ci ha ricordato il ministro Severino Di Benedetto ieri, erano secondo me un po' troppo limitati rispetto a quelli che, in effetti, sono riuscito personalmente a riscontrare, nel senso che non mi risulta che le condanne alla carcerazione per questo genere di reato siano state soltanto tre, ma, a mio avviso, una decina in più. Certo è che rispetto alle denunce e alle querele per diffamazione, le condanne rappresentano una percentuale irrisoria.

Pur essendo – da radicale – in linea di principio favorevole ad un'ampia depenalizzazione ed al passaggio alla sanzione amministrativa, il problema, per quanto riguarda la diffamazione a mezzo stampa, deve invece rimanere fermo e ancorato anche alla possibilità della sanzione penale, proprio perché occorre inviare un messaggio chiaro nei confronti di chi lede un principio (quello dell'onorabilità personale) che la nostra Costituzione ritiene comunque talmente degno di essere preso in considerazione da includerlo tra quelli fondamentali della nostra Carta fondativa, anche se purtroppo, con il passare degli anni e a fronte dell'andamento generale della giustizia italiana, tale principio è stato quasi cancellato.

Vi è poi l'altro problema, che potrebbe essere considerato marginale, mi riferisco all'esigenza, segnalata nel corso del dibattito, di introdurre pene accessorie per coloro che diffamano, quali la sospensione o la radiazione dall'ordine dei giornalisti. Vorrei però al riguardo far rilevare che il caso che ha messo in moto questa discussione è legato a un individuo radiato dall'ordine dei giornalisti, che ha pubblicato un articolo in un giornale utilizzando uno pseudonimo. Mi domando allora, retoricamente, a che cosa serva questo ordine dei giornalisti, e non perché ritenga che occorra dotarsi di un organismo che possa punire chi sbaglia, ma perché, considerando fondamentale il principio della responsabilità individuale, sono convinto che per scrivere un articolo non ci sia bisogno di far parte di un ordine. Ne consegue che quando si scrive un articolo, firmandolo con il proprio nome o sotto pseudonimo, ci si assume tutte le responsabilità del caso, che possono portare anche a condanne che prevedano il carcere (sperando naturalmente che vi sia stato un giusto processo, circostanza questa non necessariamente automatica in Italia).

Ricordiamo, infatti, che nel caso di specie la persona era stata condannata al pagamento di una multa, che ha provveduto a pagare solo in parte ed uno dei motivi per il quale è scattata anche la sanzione penale è scaturito proprio dal rifiuto di pagare il rimanente.

In relazione alle modifiche apportate dal disegno di legge n. 3491 all'articolo 12 della legge sulla stampa, non condivido la fissazione di una pena pecuniaria minima. I casi da prendere in considerazione, infatti, sono vari, e se si stabilisce un tetto sotto il quale non si può andare, sapendo come vanno le cose in Italia, tale soglia finirà per costituire l'importo che verrà in ogni caso corrisposto.

Parteciperemo ovviamente al dibattito, ma per quanto mi riguarda, non ritengo che ci siano le condizioni per addivenire ad una totale depenalizzazione della diffamazione a mezzo stampa, come molti hanno auspicato e che credo costituisca anche la ragione per cui si è giunti alla determinazione di discutere i provvedimenti in esame in Commissione in sede deliberante, laddove sarebbe stato preferibile, che la discussione su questa materia vedesse il pieno coinvolgimento dell'Assemblea.

Il dibattito che ha avuto luogo ieri ha visto una grande partecipazione, ciò detto, stante la delicatezza della materia e della normativa che si intende modificare, occorre procedere davvero con la massima cautela.

LI GOTTI (*IdV*). Signor Presidente, a mio avviso, per affrontare questo argomento, ormai antico – è stato infatti reiteratamente posto in dottrina – occorre innanzi tutto il luogo comune secondo cui con questi interventi relativi alla pena si introdurrebbe una depenalizzazione del reato. Non si tratta infatti di una depenalizzazione, posto che la multa è una delle pene previste dal nostro codice. Quindi, con detti interventi si sostituisce la pena della reclusione con quella della multa. Si rimane pertanto sempre nell'ambito delle sanzioni penali e non amministrative, per cui la diffamazione continua ad essere un reato. Possiamo dire che, nel corso di alcune decine di anni, la pena della reclusione per questa fattispecie di reato è stata di fatto disapplicata, visto che si tratta di una di quelle previsioni ormai desuete. I giudici in tal senso sono riusciti a superare l'impostazione codicistica con le attenuanti generiche, dichiarate prevalenti, con le quali hanno potuto in un certo senso mitigare l'articolo 13 della legge n. 47 del 1948, che nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, prevede la pena cumulativa di reclusione e multa; occorre considerare che la reclusione va da uno a sei anni, per cui è maggiore rispetto a quella prevista per la corruzione, tant'è che – come dicevo – la sanzione non è stata più applicata.

Ieri il Ministro ci ha ricordato che sono tre i precedenti nella cronaca giudiziaria, e si riferiva ai casi Guareschi, Iannuzzi e, per l'appunto a quello del direttore Sallusti. Può darsi che ve ne sia qualche altro, ma in genere ritengo si tratti di casi molto rari. Sono state infatti emesse alcune centinaia di migliaia di sentenze in materia di diffamazione e la pena

della reclusione non è stata quasi mai applicata, ma si è ritenuto di concedere le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.

Il caso del direttore Sallusti ha posto quindi all'attenzione un problema che di fatto è stato affrontato dai giudici non applicando la sanzione restrittiva. Ciò detto, quando una norma viene di fatto abbandonata, ma si lascia scritta la possibilità di applicare la sanzione della reclusione, secondo me si crea un *vulnus* ad un equilibrio ormai raggiunto. Se per decine di anni quella norma non viene applicata, ma visto che continua ad essere prevista, qualcuno decide poi di applicarla, significa che qualcosa nel sistema non funziona. Del resto, chissà quanto altre offese laceranti sono state commesse nel corso degli anni a mezzo della stampa, eppure si è ricorsi sempre attraverso le attenuanti generiche alla possibilità di applicare la pena della multa. Ciò mi induce a ritenere che il nostro intervento non costituisca uno strappo al sistema, dal momento che riconduce a ragione ciò che in tutti questi anni – e si tratta di decine di anni – già è stato posto in essere. Occorre evitare che una previsione edittale così elevata possa determinare un allontanamento da quello che è diventato un sistema più adeguato alla realtà e più in linea – dobbiamo dirlo – con quanto avviene negli altri Paesi europei.

Risponde a verità il fatto che il nostro intervento sia stato sollecitato, e giustamente, da un caso specifico. Forse potevamo agire prima, ma non possiamo dimenticare che, nell'ambito delle passate legislature, e anche in quella in corso, sono stati effettuati vari interventi. Ad esempio la riforma dei codici penali nelle varie Commissioni arrivava a questo tipo di soluzione – se non sbaglio – sin dalla XIV legislatura. Così come le stesse commissioni ministeriali di studio per la revisione del codice penale che sono arrivate alle medesime conclusioni già nella scorsa legislatura. Fortissimo è quindi l'orientamento dottrinario avallato anche da una forte giurisprudenza. In tal senso, quindi, con il nostro intervento ci incanaliamo in un filone, adeguandoci a quanto è avvenuto e intervenendo per evitare che si verificino altri strappi ad un sistema, che definiamo «diritto vivente».

Nel disegno di legge di cui sono primo firmatario non ho ritenuto di intervenire sull'articolo 57 del codice penale, a differenza del disegno di legge presentato dai colleghi Chiti e Gasparri. A mio giudizio, l'articolo 57 può rimanere nella sua attuale formulazione, nel momento in cui l'omesso controllo è punito a titolo di colpa. Al contrario, nel disegno di legge dei senatori Chiti e Gasparri l'omesso controllo diventerebbe a titolo di dolo. Per i reati commessi a mezzo stampa la pena è ridotta in ogni caso di un terzo, ma rimane a titolo di dolo. Non essendo prevista la colpa, e quindi collegandosi direttamente all'articolo 595 del codice penale, l'omesso controllo è quindi a titolo di dolo. Al contrario, ho ritenuto di non toccare l'articolo 57, che punisce una diversa condotta, perché obiettivamente di questo si tratta, ovvero di una negligenza. In caso contrario, si contesta l'articolo 110 del codice penale, ossia il concorso di persone nel reato. Non posso infatti prevedere la medesima fattispecie con lo stesso elemento soggettivo e con la diminvente. Questo, quindi, è il tipo di intervento proposto.

Condivido le osservazioni svolte dagli altri colleghi intervenuti, e per ultime anche quelle del collega Perduca. Ricordo che ieri il Ministro si è soffermato più volte sul fatto che dobbiamo – e lo faremo con alcuni emendamenti che abbiamo già predisposto – trovare il giusto equilibrio affinché alla definizione sanzionatoria, in linea con la giurisprudenza e la dottrina, si affianchi anche un modello risarcitorio adeguato in modo particolare, per quanto riguarda la fase risarcitoria principale, ossia il regime delle rettifiche. Dobbiamo cioè irrobustire il regime delle rettifiche, attribuirgli maggiore pesantezza. Proporrò – per esempio – nel caso in cui una notizia contenga una offesa avente un certo spazio, che la rettifica abbia il doppio dello spazio pubblicitario dedicato alla originaria notizia diffamatoria.

PRESIDENTE. Il problema in tal caso è l'ottemperanza.

LI GOTTI (*IdV*). Certo. A parte il fatto che in quel caso scatta l'articolo 650 del codice penale e quindi, in caso di inottemperanza, è prevista una forma di coazione.

Dobbiamo prevedere questo tipo di tutela per la persona diffamata e, quindi, rafforzare il sistema. Faccio presente che la persona diffamata non vuole come riparazione il carcere, ma desidera risposte immediate all'offesa che ha ricevuto.

PRESIDENTE. Che per l'appunto solo la rettifica può dare.

LI GOTTI (*IdV*). In tal caso prevederei l'eliminazione della misura restrittiva, lasciando la parte sanzionatoria prevista con la multa, da irrobustire nel limite del possibile. Sicuramente non condivido la riparazione pecuniaria in forma fissa o quasi non inferiore a 30.000 euro.

Allo stato l'articolo 12 della legge della legge n. 47 del 1948 non stabilisce nessuna somma a titolo di riparazione pecuniaria, ma è il giudice a farlo, in base alla diffusione della notizia data. Del resto, stabilire una sanzione non inferiore 30.000 euro vorrebbe dire far i chiudere giornali di provincia.

Non sono mai stato d'accordo con la pena della detenzione, e ho sempre ritenuto che, per questi reati, il carcere non servisse, tant'è che pur essendo attualmente prevista la carcerazione, il reato di diffamazioni continua regolarmente ad essere commesso. Il problema è quindi ottenere una rettifica seria, senza commento del giornale, considerato che spesso i giornali, utilizzano la rettifica per reiterare la diffamazione mediante commento. Noi dobbiamo, pertanto, studiare un tipo di rettifica che non permetta il commento.

SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Signor Presidente, dopo l'intervento del senatore Li Gotti, giurista di primo ordine, con il quale si è entrati nei tecnicismi della norma, mi guardo bene dal farlo anche io. Svolgerò quindi qualche considerazione, ma di altro tipo.

In primo luogo condivido l'introduzione da lei svolta, signor Presidente, quando ieri si è soffermato sul caso del direttore Sallusti. Quella riflessione ha spinto tanti colleghi ad intervenire per sottolineare come la questione in discussione non fosse quella di Sallusti. Ma non è così! Lei ha detto il vero, sottolineando che noi siamo qui per Sallusti, perché sia concessa una grazia al più presto. Siamo qui per discutere proprio di questo ed allora non nascondiamoci dietro a un dito!

La seconda riflessione è conseguente alla prima ed è la seguente: la situazione che ci troviamo ad affrontare dà la misura di quanto sia debole la politica, ed al riguardo condivido le parole del senatore Perduca. Premetto di non avere nulla contro il giornalista Sallusti che, anzi, quando fa il giornalista, lo sa fare come pochi in Italia.

Ciò detto, ribadisco la necessità di non nasconderci dietro ad un dito! Abbiamo convocato d'urgenza una Commissione in sede deliberante: ebbene, se l'avessimo fatto per il provvedimento in materia di corruzione oggi forse il Paese ci stimerebbe di più! E non illudiamoci, pensando che in tal caso non continueremmo ad essere trattati allo stesso modo, senza nessuna distinzione tra politici che svolgono il proprio lavoro in modo onesto e i mascalzoni. Noi, infatti, continueremo ad essere percepiti come la casta politica che continuerà a delinquere ed a compiere le azioni che ci hanno portato all'attuale drammatica situazione.

Quindi, noi siamo qui per Sallusti.

Quella alla nostra attenzione è una norma del 1948 – sono d'accordo con chi lo ha sottolineato – essa prevede il carcere ed è intervenuta all'indomani del ventennio fascista, e di esso ha il sapore, anche se si era agli albori della Repubblica.

Ha ragione il ministro Severino quando dice che noi dobbiamo contemperare due diritti costituzionalmente tutelati, cioè la libertà di stampa, che è sacrosanta, ma anche il cittadino e la sua dignità.

Il dibattito che si è svolto presso l'ordine dei giornalisti con il ministro Severino ha confermato questa necessità, e io sono d'accordo con il Ministro nel ritenere che il carcere sia l'*extrema ratio*, e non solo in questo caso, ma in tutti i casi, perché il carcere dovrebbe servire ad educare, laddove quando si entra in carcere se ne esce più delinquenti di prima.

Ed allora, eliminiamo la carcerazione, lasciamo stare il passato, lasciamo stare i casi Boffo e quello del mio fraterno amico Calabresi, o quello di Tortora e le tante vittime di una stampa ignobile, e guardiamo al futuro.

Attenzione, però, a non mettere un'arma letale nelle mani di giornalisti che tali non sono. La gente muore per un articolo infamante. La gente perbene muore!

Ho vissuto tale situazione sulla mia pelle (ma, per fortuna, ne sono uscito bene), perché ignobili giornalisti ebbero a scrivere articoli secondo i quali la Squadra mobile di Milano (all'epoca da me diretta) andava nei *night* a drogarsi. Solo alla vigilia della sentenza, il giornalista Peter Gomez, supplicando, venne da me a chiedermi di ritirare la querela e a domandarmi che cosa volessi in cambio. Mi chiese se volessi dei soldi, ma

io risposi che non volevo soldi, ma solo una rettifica! Che ingenuità fu la mia! Io ritirai la querela, ma a fronte di tale ritiro fu pubblicato un «articoletto» di tre righe!

Eliminiamo dunque il carcere, ma prevediamo una sanzione che non sia di poche migliaia di euro perché, altrimenti, la persecuzione della vittima continuerà all'infinito.

Prevediamo, altresì, la celebrazione immediata del processo. Ricordo che il processo che mi riguardò personalmente durò quattro anni.

Immediatezza del processo, quindi, e poi la rettifica, che deve essere assolutamente proporzionata e immediata. Se il titolo del pezzo diffamatorio appare in prima pagina, allora altrettanto in prima pagina dovrà essere pubblicata la rettifica.

La sospensione dalla professione è forse l'arma migliore che si può utilizzare. E qualora vi fosse reiterazione, sarebbe allora opportuno prevedere la radiazione e se anche questa non dovesse servire, come nel caso di Farina, dovrebbero essere previste ulteriori sanzioni. Altrimenti, e qui mi rivolgo soprattutto ai relatori, e a lei in particolare, Presidente, rischiamo di moltiplicare all'infinito la già lunga lista di perseguitati a mezzo stampa, con conseguenze veramente imprevedibili!

CALIENDO (*PdL*). Signor Presidente, ho sottoscritto il disegno di legge n. 3491, anche se lo ritengo non del tutto esaustivo del problema. L'ho firmato perché da circa 30 anni mi occupo di questa materia, della deontologia di una serie di professioni e, in particolare, anche di quella dei giornalisti.

Il collega Gerardo D'Ambrosio credo ricordi che, all'indomani di «Mani pulite», prendemmo parte al convegno svolto alla Camera dei deputati, alla presenza di Oscar Luigi Scalfaro. In quella sede, io sostenni che la pena del carcere, che oggi è prevista, non aveva un'efficacia di deterrenza e che era necessario introdurre delle sanzioni disciplinari quali la sospensione dalla professione e, più che dalla professione, – e qui rispondo al senatore Perduca – dalla possibilità di pubblicare. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che l'articolo 21 della Costituzione non prevede che sia un giornalista a scrivere; si può quindi trattare anche di un non giornalista, tanto è vero che si diventa pubblicista soltanto se si sono scritti 20 articoli pagati, anche solo a 10 euro ciascuno.

Dobbiamo allora porci non solo il problema della rettifica, cui ha fatto riferimento il Ministro, il quale ha anche chiesto per quale motivo non venga mai applicata la sanzione amministrativa. Questo è senz'altro vero, ma come fa il prefetto a sapere che è stata emessa una sentenza di condanna? In tal caso si rende necessario introdurre un obbligo di notifica, da parte di chi chiede la rettifica anche al prefetto perché ne abbia conoscenza e, quindi, abbia la possibilità di irrogare la sanzione amministrativa, in caso di mancata ottemperanza all'obbligo. In caso contrario, non sarà mai irrogata la sanzione amministrativa.

Per quanto riguarda la sanzione da applicare ritengo che essa debba avere una efficacia di deterrenza; sono d'accordo con il collega Li Gotti

quando sostiene che la somma di 30.000 euro sia una riparazione pecuniaria eccessivamente gravosa, fermo restando che a mio avviso non può essere inferiore alla cifra di 10.000 euro. Inoltre, occorre prevedere che dopo due condanne, la terza debba comportare l'inabilitazione a scrivere e la sospensione dall'ordine dei giornalisti per la durata di sei mesi. In caso contrario, avremo soggetti condannati in sede disciplinare e civile per una serie di volte.

In realtà le condanne alla sanzione del carcere sono state davvero molte, il fatto che non siano state applicate non è dato dalla concessione della attenuante generica, posto che ha invece trovato sempre applicazione l'istituto della sospensione condizionale della pena, che è stato però negato nel caso Sallusti, adducendo come giustificazione la pericolosità sociale del soggetto, data la sua possibilità di scrivere ancora come direttore del giornale, e questo è un fatto molto grave. Ciò ha impedito la sospensione condizionata della pena, che è questione ben diversa.

Dobbiamo allora costruire una ipotesi che possa risolvere questi problemi. Ho menzionato l'ipotesi disciplinare e quella della sospensione. Tuttavia, se si avanzano in tal senso altre proposte, sono disponibile a rivedere le mie convinzioni.

Dobbiamo costruire oggi, senatore Serra, per risolvere il problema e non per far avere la grazia a Sallusti. Lunedì ho lanciato un appello al presidente Monti e al Ministro della giustizia per l'adozione, nella giornata di martedì, di un decreto-legge, giustificabile in seguito all'affermazione davvero grave della pericolosità sociale. Bastava eliminare l'ipotesi del carcere con un decreto-legge solo per il cosiddetto direttore responsabile. Dobbiamo introdurre deterrenti. Se oggi non si ha paura del carcere, figuriamoci della multa! Dobbiamo creare, quantomeno a livello di recidiva, un qualche misura abbastanza seria sotto il profilo della responsabilità disciplinare per il giornalista o dell'impossibilità a scrivere per chi giornalista non è.

Questi sono gli aspetti da valutare. Se siamo d'accordo a tal riguardo, Presidente, reputo necessario fissare a lunedì o a martedì il termine per la presentazione degli emendamenti in modo da avere la possibilità di svolgere un ragionamento serio.

LI GOTTI (*IdV*). Presidente, devo intervenire sull'ordine dei lavori per evidenziare un problema che, come Commissione giustizia, ci dobbiamo porre.

Il caso Sallusti ci sta indubbiamente facendo affrontare la materia con una particolare fretta, accelerando tutti i nostri lavori.

Sappiamo che, all'indomani della condanna, l'onorevole Farina ha dichiarato pubblicamente nell'Aula di Montecitorio di essere stato l'autore anonimo dell'articolo diffamatorio.

L'istituto della revisione della sentenza di condanna si applica quando – è l'ipotesi più classica – sopravvengono o si scoprono nuove prove dopo la condanna e sono il procuratore generale o l'imputato a chiederne l'applicazione. Si tratta di un atto discrezionale e vincolato. Desi-

dero sapere allora per quale motivo il procuratore generale, trattandosi di un atto discrezionale e vincolato, non abbia azionato la revisione del procedimento.

Pongo quindi detto quesito al Sottosegretario per la giustizia.

MURA (*LNP*). Signor Presidente, è nota la posizione che la Lega ha sempre avuto nei riguardi dei reati di opinione. Oggi, però, ci stiamo occupando di un altro fatto, pertanto, non bisogna assolutamente confondere i reati di opinione con quanto stiamo adesso trattando.

È evidente l'intento della proposta oggi in esame in Commissione, che è sicuramente quello di trovare un giusto punto di equilibrio tra due esigenze che si contrappongono: l'esigenza, da una parte, di garantire la libertà di informazione e, dall'altra, di non far venire meno le garanzie dei cittadini e di assicurare sempre e comunque l'effettiva tutela dell'onore delle persone offese dalla notizia o da un giudizio diffamatorio.

Premetto innanzitutto che ritengo che la diffamazione a mezzo stampa non debba rientrare nella grande categoria dei reati di una società moderna e, quindi, dei reati da punire con la pena della detenzione. Sgombriamo al riguardo subito il campo. Per un reato come quello in esame ritengo che in carcere non si debba andare, ma al contempo che sia necessario prestare attenzione. La mia preoccupazione, che credo sia condivisa anche da tanti altri colleghi intervenuti sia ieri che oggi, è che si rischi di lasciare senza difese le vittime, ovvero i diffamati.

Premesso che chi lede la reputazione di una persona non deve andare in carcere, tuttavia quella categoria, che ritengo molto piccola, del mondo del giornalismo che fa dello stesso giornalismo una attività di calunnia sistematica e direi quasi professionistica, una attività che si può definire di «killeraggio» giornalistico, potrebbe essere addirittura incentivata da pene pecuniarie ridicole. In tal caso manca assolutamente la deterrenza. Come ha testé affermato il senatore Caliendo, se non si ha paura del carcere, figuriamoci di dover pagare 2.500 euro!

Per fare una sintesi delle considerazioni svolte dai colleghi che condivido assolutamente, credo che le sanzioni pecuniarie debbano essere elevate al fine di renderle «non convenienti» rispetto alla attività diffamatoria. Credo anche che sia indispensabile – come ribadito sia dal collega Li Gotti che da tanti altri colleghi intervenuti – che le rettifiche siano adeguate alle notizie diffamatorie e che ad esse sia dedicato il doppio dello spazio, così come reputo necessaria la loro immediatezza. Queste sono condizioni irrinunciabili perché ci possa essere una giusta tutela delle vittime della diffamazione. Altro aspetto che abbiamo trattato e che ritengo importante sono le pene aggiuntive in caso di recidiva, come ad esempio la sospensione dall'attività giornalistica.

Abbiamo però sperimentato, anche in questa occasione, come in alcuni casi chi diffama non sia un giornalista e, pertanto, non abbia niente da perdere rispetto a possibili sospensioni della sua attività. Del resto, esistono i direttori responsabili appunto per questa ragione, nel senso che la responsabilità di quanto si pubblica è del direttore responsabile che,

quindi, deve prestare la massima attenzione ed evitare che possano apparire sul suo giornale articoli, proposti da persone che magari non sono né giornalisti, né pubblicisti (e quindi come tali non sottoposte a determinate norme), e che possano ledere la reputazione di qualcuno.

Altro aspetto importante cui si è fatto cenno sono i moderni sistemi di informazione e al fatto che essi abbiano cambiato la comunicazione e l'informazione così come gli stessi effetti della diffamazione. Oggi con un collega in Aula si discuteva di come i giornali abbiano una vita breve, tanto da non rendere conveniente la smentita, stante il ridottissimo lasso di tempo necessario per il passaggio dall'edicola al banco del fruttivendolo che lo utilizza per incartare la frutta. Diversamente, oggi attraverso Internet, certe notizie rimangono scolpite come nella pietra, per cui circolano, si amplificano, innescando un meccanismo in virtù del quale l'azione diffamatoria dura nel tempo e, anzi, se ne amplificano gli effetti.

Per concludere, la nostra attenzione deve essere rivolta soprattutto alla tutela delle vittime, dei diffamati, nei confronti cioè di persone che possono vedere lesa la loro onorabilità in maniera irreparabile. Al riguardo ha ragione il senatore Serra quando si chiede come sia plausibile che una persona, magari assolutamente innocente, possa essere messa alla berlina in prima pagina con effetti devastanti per la sua psiche!

È quindi importante affrontare questo tema ma per farlo, come il senatore Caliendo, sono anch'io convinto che ci debba essere consentito un tempo adeguato, onde poter presentare emendamenti e quindi intervenire in maniera concreta e fattiva al miglioramento dei provvedimenti in esame.

D'AMBROSIO (PD). Signor Presidente, mi sono iscritto a parlare solo questa mattina ed ho deciso di farlo perché mi sono posto alcuni problemi.

In primo luogo mi sono chiesto se sia opportuno che una questione così importante venga discussa in Commissione in sede deliberante. La riforma di un articolo del codice penale, infatti, e soprattutto la riforma della disciplina della diffamazione a mezzo stampa, meriterebbe, a mio parere, di ottenere il giudizio dell'Aula. Questa mattina ho ascoltato diversi senatori lamentarsi per il fatto che tale questione fosse stata posta in sede deliberante e non portata all'attenzione dell'Assemblea, anche perché, evidentemente, anche i colleghi avrebbero voluto esprimere la propria opinione sulla riforma che è stata suggerita.

Quindi, la prima preghiera che rivolgo a al Presidente ed ai componenti di questa Commissione è di valutare l'opportunità che la decisione su una riforma così importante non venga assunta in sede deliberante, ma possa essere sottoposta al vaglio dell'Assemblea.

In verità, di fronte a una vicenda eclatante come quella che ha interessato il direttore Sallusti – un fatto assolutamente eccezionale –, mi sono anche chiesto se tale condanna potesse in qualche modo essere stata provocata dal suo atteggiamento. Non dimentichiamo – anche il Ministro al riguardo ha parlato di rettifica – che l'ipotesi di una rettifica è stata ri-

fiutata dal direttore Sallusti, così come è stata rifiutata addirittura la presenza in giudizio e qualsiasi giustificazione. L'atteggiamento di Sallusti è stato un po' del genere: io mi comporto così e voi fate quello che volete!

Ciò detto, è giusto che ci si sia preoccupati della vicenda e che siano stati presentati dei disegni di legge, e credo anche che nessuno di noi sia convinto che Sallusti possa effettivamente finire in carcere. Le nostre leggi evitano questa possibilità, considerato che, come è noto, dopo la sentenza di condanna e la notifica dell'ordine di carcerazione, è previsto un periodo di 30 giorni per presentare l'istanza di affidamento ai servizi sociali. Pertanto, non credo che il direttore Sallusti avrebbe mai potuto varcare le soglie del carcere, anche in assenza di un nostro intervento.

Va anche osservato però che, in genere, punire con una sanzione detentiva un reato di opinione risulta veramente eccessivo. Ciò premesso, mi chiedo se intervenendo in questo modo, non si corra il rischio di dare una sorta di licenza di diffamare? La questione può pertanto diventare anche pericolosa e quindi bisogna prestare attenzione e cercare di individuare una sanzione adeguata.

Hanno ragione i colleghi che mi hanno preceduto quando sottolineano come anche la sanzione detentiva spesso risulti inefficace; del resto abbiamo osservato che vi sono dei giornalisti che hanno assunto quasi come una professione quella di diffamare, specialmente in televisione.

Mi sono quindi a lungo interrogato su quale potesse essere la sanzione adeguata, considerato che quelle previste in sostanza tendono a considerare allo stesso modo la televisione, il «Corriere della Sera» e «la Repubblica», ovvero i quotidiani più diffusi nel Paese e il giornale di provincia che pubblica una notizia che poi risulta essere diffamatoria.

Va quindi individuato un deterrente veramente forte al fine di evitare che la diffamazione possa diventare una sorta di professione, considerati anche i danni – cui oggi è stato fatto cenno – che possono derivare da una diffamazione e dall'attribuzione di un determinato atto.

Da questo punto di vista potrebbe pertanto risultare utile immaginare una sanzione commisurata al numero delle copie vendute, in un rapporto da una a quattro volte. In materia di intercettazioni avevamo ipotizzato una sanzione di questo tipo, che allora avevamo ritenuto essere la più efficace in termini di deterrenza. Occorre infatti considerare che quando si applica incondizionatamente una sanzione così forte, si rischia di far chiudere il giornale.

Tra le varie misure ho sentito accennare anche alla sospensione o alla radiazione dall'ordine, ma qui dimentichiamo che, proprio nel caso di specie che ha provocato il nostro intervento, l'autore effettivo dell'articolo, Renato Farina, era già stato radiato. A fronte di questo esempio mi sembra di poter dire che la radiazione non costituisca un deterrente molto efficace. Al contrario, reputo di grande efficacia la sanzione pecuniaria commisurata al prezzo delle copie vendute, o meglio, alle dimensioni di quel determinato periodico o quotidiano.

Il problema riguarda il caso della recidiva e di una recidiva specifica reiterata. Dobbiamo considerare che a volte, anche per ragioni politiche,

vale la pena insistere nella diffamazione per distruggere un avversario. Mi pare questo un fatto abbastanza evidente. Si sono verificati casi in cui alcuni personaggi sono stati completamente distrutti da una serie di diffamazioni.

Che cosa si intende fare allora nei casi di recidiva reiterata? Secondo me le rettifiche, le sospensioni o le radiazioni dall'albo non hanno un grande effetto. Al contrario, una misura che considero efficace potrebbe essere la sospensione della pubblicazione del giornale, sulla cui durata temporale occorrerebbe ovviamente discutere. Francamente non ho trovato altre soluzioni e del resto alcuni di noi hanno ricordato come le sanzioni proposte non abbiano effettivamente sortito grandi effetti.

Quella appena evidenziata è una sanzione che abbiamo proposto – come giustamente ha ricordato il senatore Caliendo – anche nel caso delle intercettazioni telefoniche. Mi sembra molto valida e da tenere nella giusta considerazione.

Resta il fatto che qualsiasi decisione deve a mio avviso essere assunta non in Commissione in sede deliberante, ma in Aula, con il coinvolgimento dell'intera Assemblea.

BIANCO (PD). Presidente, non abuso della cortesia di questa Commissione che si appresta ad ascoltare l'intervento di un senatore che non ne fa parte, il quale è spinto più da uno stato emotivo che non da una riflessione particolarmente accurata, come meriterebbe invece la delicatezza della questione al nostro esame.

Sulla vicenda in oggetto, nelle scorse settimane, ho letto sulla stampa vari articoli, le cui considerazioni hanno suscitato in me una profonda rabbia. Sul caso in oggetto ho sentito parlare insistentemente di compressione della libertà di opinione. Ebbene, francamente non capisco assolutamente a che cosa ci si riferisca.

La libertà di opinione trova un limite costituzionalmente garantito in altre libertà anch'esse aventi rilievo costituzionale, quali la libertà alla tutela della persona offesa da affermazioni false, ingiuriose e diffamanti. Capisco naturalmente le riflessioni svolte da alcuni colleghi in merito all'entità e alla tipologia della pena, ma invito questa Commissione a farsi carico seriamente dell'esigenza di trovare altre misure veramente efficaci e che non siano, almeno all'origine, quelle detentive.

Desidero ricordare che il bene tutelato dal reato di diffamazione è di straordinaria rilevanza. È il diritto alla dignità e all'onore di una persona. Immagino che a molti di noi sia capitato, nell'esercizio di responsabilità anche istituzionali, di essere accusato di azioni infamanti e assolutamente gravi. Ricordo che in passato sono stato accusato – all'epoca avevo una figlia in giovane età – da un settimanale di straordinaria diffusione, in quattro pagine, corredate da fotografie, di essere il capo della *lobby* dei pedofili in Italia.

Signor Presidente, capisco la riflessione urgente che è chiamata a svolgere questa Commissione. Desidero però far presente che, nel caso specifico, un modo tranquillo per uscire dalla vicenda avrebbe potuto es-

sere quello della pubblicazione di rettifiche e correzioni aventi una pari evidenza rispetto alla notizia diffusa. Mi riferisco – per esempio – all’offerta di ritirare la querela a fronte del versamento di una cifra da dare in beneficenza. Capisco anche l’esigenza che spinge la Commissione a trovare una soluzione. Ma la sanzione da prevedere deve essere efficace, laddove se si prevede a titolo di sanzione una cifra economica irrisoria, sostanzialmente legittimiamo con un obolo il diritto a diffamare una persona.

Invito a riflettere seriamente sulla ipotesi avanzata da ultimo dal senatore D’Ambrosio. Credo anch’io che una sanzione efficace possa essere quella della sospensione della pubblicazione del giornale che pubblica notizie diffamatorie.

Prego ancora una volta di tenere conto che il bene tutelato nella fattispecie è ugualmente importante come gli altri tutelati. Una aggressione fisica anche grave può comportare una sofferenza minore rispetto ad una offesa alla dignità e all’onore. Se l’una è tutelata con efficaci sanzioni, lo deve essere anche l’altra.

Capisco le esigenze dei colleghi che hanno presentato i disegni di legge, ma torno a ribadire che la sanzione deve essere efficace e deve avere un effetto deterrente.

MARITATI (PD). Signor Presidente, desidero intervenire.

PRESIDENTE. Senatore Maritati, le ricordo che è già intervenuto ieri, nel corso della discussione generale.

MARITATI (PD). Presidente, stante anche la rilevanza delle questioni in esame, ritengo inaccettabile comprimere, nell’ambito dei tempi di una deliberante, lo spazio di chi vuole intervenire nel dibattito. Ho già parlato ieri, ma ribadisco che stiamo affrontando un tema davvero delicato e l’ultimo intervento, per fortuna, ha evidenziato la necessità che la discussione possa avere luogo anche all’esterno della nostra Commissione.

Il fatto di essere in sede deliberante non può giustificare la riduzione dei tempi del dibattito – per così dire – all’osso. Mi riservo, quindi, di valutare l’opportunità di richiedere un trasferimento in sede referente dei provvedimenti al nostro esame.

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Presidente, intervengo per chiederle se è a conoscenza del fatto che la Commissione giustizia della Camera dei deputati ha posto all’ordine del giorno di giovedì alcuni provvedimenti in materia di diffamazione a mezzo stampa. Le chiedo se siano state avviate concertazioni, al fine di risolvere la situazione che rischia di venirsi a creare, anche perché oggettivamente mi trovo a disagio nel lavorare in contemporanea con la Commissione giustizia della Camera e nel discutere su tutta una serie di questioni senza sapere chi ha titolo a farlo.

Inoltre, vorrei sapere se siano stati acquisiti i dati relativi alla disciplina dei delitti di opinione negli altri ordinamenti europei, con particolare riferimento alla Francia e alla Germania.

Infine, ritengo opportuno riflettere sull'opportunità di trasferire l'esame dei provvedimenti alla nostra attenzione dalla sede deliberante a quella referente.

SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Signor Presidente, condividendo le considerazioni al riguardo svolte dal senatore D'Ambrosio, mi riservo anch'io di presentare una richiesta di trasferimento dei provvedimenti al nostro esame in sede referente.

CASSON (*PD*). Presidente, superate le questioni preliminari sulle quali concordo, se si dovesse proseguire l'esame dei provvedimenti in sede deliberante, reputo opportuno effettuare alcune audizioni importanti, come quella del presidente della Federazione nazionale stampa italiana e del presidente dell'Unione cronisti, anche al fine di dare una risposta alle richieste avanzate di conoscenza dei dati e della loro comparazione a livello internazionale.

PRESIDENTE. Colleghi, non credo che sarà lo svolgimento di una audizione a risolvere i nostri problemi. Ho compreso benissimo la finalità di questa richiesta, posto che lo svolgimento delle audizioni rallenterà i nostri lavori in modo tale da non consentirci di arrivare entro la prossima settimana ad approvare i disegni di legge in esame.

DELLA MONICA (*PD*). Signor Presidente, ritengo che le audizioni possano essere svolte, almeno compatibilmente con i tempi che ci siamo già dati. Se noi prevedessimo di fissare le audizioni nel pomeriggio di domani, avremmo così risolto la situazione.

PRESIDENTE. Le ricordo però, senatrice Della Monica che domani saremo impegnati insieme alla 1<sup>a</sup> Commissione ad esprimere alcuni pareri e potremmo quindi non avere tempo da dedicare alle audizioni, né un orario preciso per la convocazione dei soggetti che si prevede di audire.

CALIENDO (*PdL*). Presidente, ritengo che occorra responsabilmente tenere conto di tutte le esigenze.

In tal senso credo che potremmo martedì mattina svolgere le audizioni richieste e fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a lunedì sera o a martedì mattina. Nel pomeriggio di martedì si potrebbero illustrare e votare gli emendamenti in Commissione.

Dobbiamo essere però tutti d'accordo su un percorso che consenta a questo ramo del Parlamento di varare i provvedimenti al nostro esame.

MARITATI (PD). Signor Presidente, anche io desidero portare i provvedimenti al nostro esame all'attenzione della Assemblea, ma credo sia necessario un approfondimento, un confronto, un ragionamento serio.

Non possiamo procedere alla riforma di una norma così delicata, chiederne il trasferimento alla sede referente e quindi il passaggio all'Aula, non avendo avuto però la possibilità di intervenire brevemente al riguardo.

DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, quanto alla richiesta di trasferimento alla sede referente, faccio presente che la questione sarà oggetto di una riunione del Gruppo del Partito democratico, invito quindi i colleghi del Gruppo di astenersi dall'anticipare richieste individuali di trasferimento alla sede referente.

MARITATI (PD). Signor Presidente, auspico allora che i lavori della Commissione tengano conto dell'invito della senatrice Della Monica e quindi dei tempi necessari per lo svolgimento della riunione del nostro Gruppo.

PRESIDENTE. Senatrice Della Monica, comprendo i motivi che hanno indotto la presidente Finocchiaro a disporre questa riunione del vostro Gruppo. Pertanto se il vostro Gruppo deciderà di presentare la richiesta di trasferimento alla sede referente la questione sarà in tal modo risolta, nell'ipotesi però che questo non avvenga, occorre allora procedere all'organizzazione dei lavori della Commissione.

DELLA MONICA (PD). Presidente, la pregherei però di organizzare i lavori fissando anche le audizioni che sono state richieste, considerato che gli approfondimenti in questione non sono incompatibili con i tempi dei lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, credo che potremmo allora procedere martedì mattina, a partire dalle ore 8,30, allo svolgimento in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ad un ciclo di audizioni ai fini di una più completa istruttoria legislativa dei provvedimenti. Poiché non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Quanto alla proposta del senatore Caliendo, mi riferiscono gli uffici che, trattandosi di una sede deliberante, abbiamo la necessità di ottenere il parere della 1<sup>a</sup> Commissione. Si potrà quindi – come da lei ipotizzato – svolgere l'illustrazione degli emendamenti, ma non procedere alla loro votazione.

MARITATI (PD). Signor Presidente, nel merito delle audizioni, stante la delicatezza della materia in esame, ed al fine di avere un quadro quanto più completo possibile della situazione, riterrei per lo meno singolare se avesse luogo l'audizione del presidente della Federazioni nazionale

della stampa o del presidente dell'Unione cronisti italiani, ma non quella dei rappresentanti dell'avvocatura o della magistratura che chiedo quindi vengano ascoltati; tengo anche a precisare che la mia non è una richiesta dilatoria.

PRESIDENTE. Dal momento che non si fanno osservazione, la richiesta testé avanzata dal senatore Maritati si intende accolta.

Colleghi, dichiaro conclusa la discussione generale congiunta.

Propongo inoltre di adottare quale testo base per il prosieguo dei lavori il disegno di legge n. 3491 e di fissare per martedì 9 ottobre, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti. Se non vi sono osservazioni così rimane stabilito.

Il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo è quindi rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 15,40.*



